

COMITATO DI GESTIONE DEL FONDO SPECIALE PER IL VOLONTARIATO IN PIEMONTE

**NORME DISCIPLINANTI LE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO
DEL COMITATO DI GESTIONE
(PROROGATIO BIENNIO 2016 – 2018)**

Art. 1

Istituzione

- 1) È istituito, ai sensi dell'art. 15 della Legge 11 agosto 1991 n. 266 e del D.M. 8 ottobre 1997, il Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato presso la regione Piemonte, d'ora in avanti Comitato. Inoltre, il Comitato opera ai sensi dell'art. 101 comma 5 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) nonché della nota prot. n. 34/0012604 del 29.12.2017 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
- 2) Il Comitato ha sede legale in Torino presso gli uffici dell'Assessorato alle Politiche Sociali in Via Bertola n. 34, e sede operativa in Torino, Via Stefano Clemente n. 14.

Art. 2

Finalità

- 1) Il Comitato persegue le finalità indicate dal D.M. 8 ottobre 1997 e dalle successive norme emanate in materia, nell'esclusivo intento di sostenere e valorizzare il volontariato e di promuoverne le espressioni più adeguate alle esigenze del territorio regionale. Inoltre, il Comitato opera tenendo conto del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 e delle indicazioni fornite dall'Organismo Nazionale di Controllo - ONC.
- 2) Per tutto quanto non espressamente regolamentato da norme nazionali o regionali, il Comitato gode della più ampia autonomia decisionale.

Art. 3

Ordinamento

- 1) Il Comitato è composto di 15 membri, nominati con mandato biennale ai sensi dell'art. 2 del D.M. 8 ottobre 1997; il mandato decorre dal giorno successivo alla scadenza del mandato previsto per il Comitato precedente.
- 2) I componenti del Comitato non possono ricoprire cariche negli organi dei Centri di Servizio previsti all'art. 15 della legge 11 agosto 1991 n. 266 e istituiti nella regione Piemonte.
- 3) Il Comitato, nel corso della prima riunione, elegge nel suo seno a maggioranza assoluta dei suoi componenti il Presidente (quindi con almeno otto voti favorevoli).
- 4) Il Comitato elegge altresì nel suo seno a maggioranza dei presenti due Vice Presidenti, di cui uno Vicario.
- 5) Il Comitato elegge inoltre un Segretario a maggioranza dei presenti, anche al di fuori dei propri componenti, e ne determina i compiti.
- 6) In caso di vacanza di un componente del Comitato, il Presidente provvede a chiedere al soggetto competente alla nomina la tempestiva sostituzione. Il componente così nominato resta in carica quanto avrebbe dovuto rimanervi il predecessore.
- 7) La carica di membro del Comitato ed ogni altra carica connessa è gratuita e consente solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute ed opportunamente documentate per la partecipazione alle riunioni del Comitato, della Consulta Nazionale dei Comitati di Gestione e dell'ONC e per lo svolgimento di funzioni connesse alla carica, su specifico mandato.
- 8) Il rimborso delle spese di cui al precedente comma 7 viene effettuato come segue:

- a. presentazione da parte dei richiedenti del modulo di richiesta (*cfr modulo in calce*) e dei giustificativi di spesa entro 15 giorni dalla data di costituzione dell'OTC Piemonte - Valle d'Aosta;
- b. verifica da parte del Presidente del Comitato della regolarità della richiesta;
- c. autorizzazione di spesa da parte del Presidente del Comitato e liquidazione del rimborso, di norma tramite bonifico bancario;
- d. in sede di approvazione del consuntivo, presentazione al Comitato di un resoconto dei provvedimenti assunti dal Presidente.

Sono riconosciuti i seguenti rimborsi:

- treno/aereo: seconda classe/classe economy o equiparabile;
- autobus/tram/metropolitana;
- taxi;
- automezzo privato: 0,50 €/Km;
- pedaggi autostradali;
- parcheggi;
- pernottamento: categoria hotel massimo 3 stelle;
- pasti.

Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai rimborsi delle spese sostenute dal personale dipendente, di cui al successivo comma 10, per lo svolgimento di mansioni preventivamente autorizzate (anche oralmente) dal Presidente.

- 9) Il Comitato fa fronte alle spese relative ai rimborsi, nonché alle spese strettamente necessarie per il proprio funzionamento e per la propria attività, con le modalità e i criteri di cui al D.M. 8.10.1997 e con imputazione alla contabilità dei Centri di Servizio ai sensi delle norme di legge e in ogni caso secondo le disposizioni fornite dall'ONC.

La documentazione delle spese sostenute è conservata presso la sede del Comitato, organizzata in ordine cronologico per annualità di riferimento e a disposizione dei competenti organi di controllo.

- 10) Il Comitato può avvalersi di consulenze esterne, attivare incarichi di collaborazione o rapporti di lavoro dipendente per l'assolvimento di compiti, funzioni tecniche e amministrative.

Può inoltre avvalersi di consulenze esterne ovvero attivare incarichi di collaborazione con esperti in materie di interesse.

Ha facoltà di condurre istruttorie tecniche indipendenti sulla qualità e sugli impatti delle attività finanziate, mettendo le risultanze a disposizione dei soggetti interessati.

Art. 4

Presidente

- 1) Il Presidente ha la rappresentanza legale del Comitato e assicura l'esecuzione delle deliberazioni assunte dallo stesso.

Convoca e presiede le riunioni del Comitato e del Consiglio di Presidenza e determina l'ordine del giorno delle stesse.

- 2) Il Presidente, inoltre, sentiti i Vice Presidenti:

- a. sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con altre istituzioni pubbliche e private e con le organizzazioni e strutture del volontariato;
- b. cura i rapporti tra il Comitato e i Centri di Servizio nonché con la Consulta Nazionale dei Comitati di Gestione e con l'ONC;
- c. assume sotto la propria responsabilità i provvedimenti di competenza del Comitato quando l'urgenza sia tale da non permetterne la tempestiva convocazione, sottoponendoli al Comitato stesso per la necessaria ratifica, alla prima riunione successiva.

- 3) Al Presidente possono essere conferite da parte del Comitato specifiche deleghe per l'assunzione di decisioni nelle materie di competenza del Comitato stesso.
Il Presidente può delegare proprie precise funzioni ai Vice Presidenti e avvalersi per talune procedure della collaborazione di altri componenti il Comitato e di consulenti esterni, anche attraverso l'istituzione di gruppi di lavoro.

Art. 5

Vice Presidenti

- 1) I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente nei limiti delle deleghe loro attribuite.
- 2) Il Vice Presidente Vicario esercita tutte le funzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso. Inoltre al Vice Presidente Vicario possono essere conferiti specifici incarichi da parte del Comitato di Gestione su materie individuate dal medesimo.

Art. 6

Consiglio di Presidenza

- 1) Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente e dai due Vice Presidenti.
- 2) Il Consiglio di Presidenza svolge attività di carattere istruttorio e propositivo relative ai compiti del Comitato.
- 3) Il Consiglio di Presidenza si riunisce ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente oppure lo richiedano gli altri due suoi componenti.
- 4) Le riunioni sono convocate dal Presidente, anche in modo informale, con preavviso di almeno un giorno.
- 5) In caso di assenza del Presidente ne svolge le funzioni il Vice Presidente Vicario.
- 6) Il Consiglio di Presidenza è validamente costituito quando sono presenti almeno 2 dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei voti dei partecipanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
La presenza alle riunioni del Consiglio di Presidenza può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.
- 7) Alle riunioni possono essere invitati, per la trattazione di determinate tematiche, sia componenti del Comitato sia altri esperti nelle materie in discussione all'ordine del giorno, anche esterni.
- 8) Al Consiglio di Presidenza possono essere conferite da parte del Comitato specifiche deleghe per l'assunzione di decisioni nelle materie di competenza del Comitato stesso.

Art. 7

Segretario

- 1) Il Segretario, oltre ai compiti assegnati dal Comitato e dal Consiglio di Presidenza, provvede alla redazione ed alla tenuta dei verbali delle riunioni del Comitato e alla tenuta dei Registri (protocollo, verbali, delibere, operazioni contabili, cespiti, presenze). Assiste inoltre il Comitato, il Consiglio di Presidenza e il Presidente nell'esercizio di tutte le loro funzioni.

Art. 8

Deliberazioni

- 1) Il Comitato è convocato dal Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne facciano motivata richiesta almeno un terzo dei componenti del Comitato stesso (quindi almeno cinque).
Per affrontare tematiche ritenute di particolare rilevanza e complessità, il Comitato può invitare alle riunioni consulenti o esperti.
Di ogni riunione è redatto verbale, sottoscritto da Presidente e Segretario, e di norma approvato seduta stante; le deliberazioni sono immediatamente esecutive.
- 2) La convocazione del Comitato avviene almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione tramite comunicazione, contenente l'ordine del giorno, a mezzo posta o fax o e-mail.

In caso di urgenza, la convocazione potrà avvenire con avviso trasmesso almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.

Di norma, la documentazione riguardante gli argomenti all'ordine del giorno è depositata dal Presidente nell'area riservata del sito web del Comitato, a disposizione dei componenti.

- 3) Il Comitato è validamente costituito quando sono presenti almeno cinque dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
La presenza alle riunioni del Comitato può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione (telefono, e-mail, ...).
- 4) Per la nomina del Presidente e la prima approvazione e revisione delle “*Norme disciplinanti il funzionamento del Comitato di Gestione*”, il Comitato delibera con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Comitato stesso (quindi con almeno otto voti favorevoli).
- 5) Il Comitato può convocare periodicamente i propri rappresentanti negli organi deliberativi e negli organi di controllo dei Centri di Servizio, nonché i rappresentanti degli stessi Centri, per affrontare problematiche particolari o sostenere momenti formativi o informativi.
- 6) Il Comitato può inoltre istituire gruppi di lavoro temporanei o permanenti e organizzare occasioni di studio volti alla conoscenza delle problematiche che attengono alle proprie competenze.
- 7) Nello svolgimento della propria attività il Comitato adotta il criterio della trasparenza amministrativa, nel rispetto della normativa vigente, e della pubblicizzazione delle decisioni assunte, con le modalità che il Comitato deciderà di adottare.

Art. 9

Rappresentanti del Comitato nei Centri di Servizio

- 1) Il Comitato sceglie i propri rappresentanti negli organi deliberativi e di controllo dei Centri di Servizio secondo criteri di esperienza, competenza professionale e indipendenza.
- 2) Tali Rappresentanti devono essere individuati tra persone che garantiscano una regolare partecipazione alle attività dei relativi organi del Centro di Servizio.
- 3) I Rappresentanti devono inoltre relazionare al Comitato sulle anzidette attività del Centro e sulle problematiche emerse, con cadenze e modalità definite dal Comitato stesso.
- 4) È compito dei Rappresentanti segnalare tempestivamente deliberazioni e iniziative del Centro di Servizio potenzialmente in contrasto con i programmi ammessi a finanziamento dal Comitato e/o con il regolamento dello stesso Centro e, più in generale, con le vigenti disposizioni in materia.

MODULO DI RICHIESTA RIMBORSO SPESE

NOME E COGNOME:										
CONTO CORRENTE INTESTATO A:										
CODICE IBAN:										
DATA	MOTIVAZIONE VIAGGIO/ ITINERARIO	AUTOMEZZO PRIVATO			PARCHEGGI	PEDAGGI AUTOSTRADALI	MEZZI PUBBLICI (TRENO, AEREO, BUS, TRAM, METRO)	TAXI	PERNOTTAMENTO	PASTI
		KM	€/KM	EURO						
			0,50							
			0,50							
			0,50							
			0,50							
			0,50							
			0,50							
TOTALE			0,50							

totale complessivo richiesto:

Si allegano i giustificativi delle spese dichiarate per parcheggi, pedaggi, mezzi pubblici, taxi, pernottamento e pasti.

Luogo e Data _____

Firma _____
